



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INSUBRIA EXPERIMENTAL ECONOMICS (InExEc)

*Emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2023, n. 461
Entrato in vigore il 28 aprile 2023*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9052
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
INSUBRIA EXPERIMENTAL ECONOMICS (InExEc)**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Direttore scientifico e Vice Direttore	4
Art. 8 - Il Consiglio Scientifico.....	5
Art. 9 - Il Methodological Review Board	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	6
Art. 13 - Cessazione del Centro	6
Art. 14 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato Insubria Experimental Economics (InExEc);

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Economia, dove è anche funzionalmente e logisticamente allocato. Il Centro usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere e svolgere progetti di ricerca basati sulla raccolta di dati sulle decisioni e comportamenti economici degli individui tramite esperimenti di laboratorio, esperimenti sul campo, esperimenti online e indagini campionarie;
 - b. studiare, in particolare, le decisioni e i comportamenti degli agenti economici in contesti decisionali altamente incerti e instabili tramite esperimenti di laboratorio, sul campo e online, e indagini campionarie, come previsto dal progetto del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria ammesso al finanziamento per i Dipartimenti di Eccellenza (art. 1, commi 314-337, legge 232 del 11 dicembre 2016) dal titolo: "Modelli decisionali e comportamentali in un contesto di incertezza: innovazione ed evoluzione dei sistemi economici";
 - c. sviluppare un approccio multidisciplinare e interdisciplinare all'analisi dei processi decisionali degli agenti economici e dei contesti economici, istituzionali e sociali in cui questi avvengono, impiegando anche un approccio storico-metodologico, e raccordando le competenze economiche, giuridiche, matematiche e aziendali dei ricercatori aderenti al Centro;
 - d. provvedere a rendere disponibili per i ricercatori aderenti al Centro infrastrutture, apparecchiature tecnologiche, strumenti informatici e servizi tecnici appropriati per la raccolta ed elaborazione dei dati;
 - e. promuovere collaborazioni con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, per proporre progetti a livello nazionale e internazionale e configurarsi come nodo di network di eccellenza nell'ambito dell'economia sperimentale.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito delle attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti.
3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
4. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli scientifici sugli argomenti elencati nell'articolo 3 in una nuova serie di *working papers*.
5. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.



Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - c. professionisti esperti nei settori di attività de Centro.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio scientifico del Centro. Contro il diniego decidono definitivamente gli organi accademici competenti.
3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
4. Gli aderenti al Centro hanno la facoltà di riportare l'indicazione di appartenenza al Centro nelle loro pubblicazioni.
5. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
6. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
7. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
8. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore scientifico e il Vice Direttore;
 - b. il Consiglio scientifico;
 - c. il Methodological Review Board.

Art. 7 - Direttore scientifico e Vice Direttore

1. Il Direttore scientifico e il Vice Direttore del Centro sono eletti dal Consiglio scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore scientifico e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.
2. Il Direttore scientifico e il Vice Direttore durano in carica tre anni e possono essere confermati. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio scientifico procede alla designazione del Direttore scientifico e del Vice Direttore.
3. Le durate dei mandati del Direttore scientifico e del Vice Direttore coincidono con quella del Consiglio scientifico.
4. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;



- b. convoca e presiede il Consiglio scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - c. presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispone e sottopone, al Consiglio scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione.
5. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore scientifico nella gestione di tutte le attività del Centro e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio scientifico del Centro è composto dal Direttore scientifico, dal Vice Direttore e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. nomina i componenti del Methodological Review Board;
 - h. stila il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Methodological Review Board;
 - i. stila un Protocollo per le ricerche con raccolta di dati sugli individui che gli esperimenti di laboratorio, sul campo e/o online e le indagini campionarie condotti all'interno del Centro devono rispettare.
4. Il Direttore scientifico convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.
6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio scientifico.

Art. 9 - Il Methodological Review Board

1. Il Methodological Review Board è composto da tre membri, di cui uno interno al Dipartimento di Economi, esterno al Consiglio scientifico, e due esterni all'Università dell'Insubria selezionati tra gli esperti di ricerche economiche con raccolta di dati sugli individui in modo da garantire l'indipendenza e l'autonomia del Methodological Review Board. I membri vengono eletti dal Consiglio scientifico e nominati con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro, rimangono in carica tre anni e sono rinnovabili.
2. Il Methodological Review Board:



- a. esprime un parere sull'appropriatezza del metodo di raccolta di dati sugli individui di esperimenti di laboratorio, sul campo, e/o online e indagini campionarie che vengono svolte all'interno del Centro con modalità stabilite dal Consiglio scientifico;
- b. esprime un parere sul rispetto del Protocollo per le ricerche con raccolta di dati sugli individui condotte all'interno del Centro stabilito dal Consiglio scientifico e sulla necessità che tali ricerche ricevano l'approvazione del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo;

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per i Dipartimenti di Eccellenza (legge 232 del 11 dicembre 2016);
 - b. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e altri ministeri interessati nell'area di ricerca: altri finanziamenti;
 - c. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - e. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - f. eventuali contributi del Dipartimento di Economia;
 - g. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
 - h. donazioni e lasciti;
 - i. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e a esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Economia.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 13 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.